

STATUTO

Art. 1- Denominazione e Sede

È costituita in Bregnano (CO) Via Monte Bisbino 30, nel rispetto del codice civile e della legge 383/2000, l'associazione denominata "Associazione Nazionale Fotografi di Matrimonio" (ANFM).

Art. 2 – Durata- Finalità Generali

La durata dell'associazione è illimitata. L'associazione non ha fine di lucro ed è apartitica. L'associazione può svolgere attività nel settore della fotografia e del tempo libero, senza finalità di lucro e senza distinzioni di religione, politica, razza od altro.

Art. 3 – Scopi

A titolo esemplificativo e non tassativo, L'associazione avrà i seguenti scopi:

- a) Riqualficazione professionale della categoria, nello specifico rappresentare, promuovere e tutelare tutti quei fotografi professionisti di matrimonio che adottano e propongono nella propria attività servizi altamente professionali e in genere proposte commerciali che mirano a tutelare il consumatore in quanto a trasparenza contrattuale e etica professionale. Nello specifico gli associati, in qualità di fotografi professionisti con una sicura dose di creatività personale e non similabile con altri professionisti, si assumono l'onere di proporre all'attenzione del cliente il loro e solo il loro operato e pertanto di fornire garanzie contrattuali sulla loro personale presenza per la realizzazione dei servizi fotografici commissionati.
- b) Sensibilizzazione e promozione verso il pubblico delle scelte professionali degli associati;
- c) Formazione e crescita imprenditoriale, professionale e culturale dei fotografi professionisti associati;

Art. 4 - Soci e domanda di ammissione

Possono chiedere l'ammissione all'associazione i fotografi professionisti in regola con le normative vigenti e che dimostrino di occuparsi di fotografia di cerimonia.

Il numero dei soci è illimitato.

L'associazione è composta da soci ordinari e soci benemeriti.

Possono diventare soci ordinari tutti i fotografi professionisti che dimostrino di possedere i requisiti stabiliti dal regolamento generale redatto dal Consiglio Direttivo, presentando domanda, e all'accettazione della stessa che sarà a giudizio insindacabile dell'organo preposto, dovrà essere accompagnata dalla quota associativa.

Per essere ammessi a socio ordinario è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- 1) indicare nome, cognome, luogo data di nascita e residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del legale rappresentante dell'associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno della domanda.

L'accettazione, seguita dalla iscrizione al libro soci, dà diritto alla qualifica di "socio ordinario". Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può proporre ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo alla prima convocazione.

I soci benemeriti sono coloro che, per particolari meriti nei confronti dell'associazione, assidua partecipazione alla vita associativa o per particolari capacità professionali, morali o intellettuali delle quali ha beneficiato l'associazione hanno dimostrato interesse ed attaccamento particolare alla associazione stessa o possono, ad insindacabile giudizio dei Soci Benemeriti, apportare benefici sensibili alla associazione.

I soci fondatori, ossia coloro i quali hanno collaborato alla creazione dell'associazione, redigendo il presente Statuto, da essi sottoscritto, assumono d'ufficio la qualifica di soci benemeriti.

L'assemblea dei Soci Benemeriti delibera in merito alla assunzione della qualifica di socio benemerito, di

sua iniziativa o su richiesta dell'interessato, con decisione non ricorribile.

Art. 5 – Diritti dei soci

Tutti i soci possono esercitare i loro diritti solo se in regola con le quote di adesione previste. Lo status di associato inizia dal momento dell'accettazione della domanda e relativa quota, ha durata di un anno commerciale.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo, e godono dell'elettorato attivo e passivo. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione. Lo status di associato e la relativa quota non possono essere trasmessi a terzi per atto *inter vivos*.

Art.6 - Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- 1 al pagamento della quota sociale;
- 2 all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
- 3 ad una partecipazione continuativa alla vita associativa.

Art. 7 – Espulsione/radiazione. i soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- 1) dimissioni volontarie;
- 2) espulsione per morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta senza giusto motivo;
- 3) espulsione per non essere essi più in regola con i requisiti richiesti per l'ammissione;
- 4) radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni continuate ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- 5) radiazione per inottemperanza alle disposizioni del seguente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- 6) radiazione a seguito di causazione, in qualunque modo, di danni morali o materiali all'associazione.

Nel caso di cui al punto 1), non verrà restituita in nessuna forma la quota relativa all'anno sociale in essere.

Il provvedimento di espulsione o radiazione è assunto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione Tali riammissioni saranno deliberate alla prima assemblea dei soci.

I soci espulsi o radiati potranno presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla prima convocazione. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato per motivo diverso da quello di cui al punto 2) non può essere più ammesso.

Art.8 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- c) dai fondi di riserva;
- d) dagli accantonamenti per le attività istituzionali;
- e) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione;
- f) dalle raccolte di fondi;
- g) da contributi erogati da eventuali sponsorizzazioni;
- h) dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 9 - Bilancio

Il bilancio o rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art.10 - Utili di gestione

Gli utili, gli avanzi di gestione i fondi, le riserve o il capitale non potranno essere distribuiti tra i soci neanche in modo indiretto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'eventuale residuo attivo sarà impiegato per la costituzione di fondi di riserva e per iniziative di carattere inerente le finalità dell'associazione.

Art. 11 – Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

La convocazione dell'assemblea avverrà almeno 15 giorni prima mediante comunicazione agli associati tramite posta elettronica o avviso sul sito dell'associazione (mettere link).

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dei soci può essere convocata in maniera virtuale sul sito dell'associazione con modalità che verranno determinate in apposito Regolamento che verrà pubblicato nel sito dell'associazione.

Art.12 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 1 Novembre al 31 Dicembre

Essa:

- a) approva le linee generali del programma di attività anno per anno;
- b) elegge il Consiglio Direttivo;
- c) approva il bilancio o rendiconto economico e finanziario;
- d) approva gli stanziamenti per iniziative previste dal 2° comma dell'art.10;
- e) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione societaria;
- f) autorizza il Consiglio Direttivo al compimento degli atti di straordinaria amministrazione. Si considerano di straordinaria amministrazione tutti gli atti che importino una spesa superiore ad € 5.000,00

Art. 13 - Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata:

- a) tutte le volte che il Consiglio direttivo o il Presidente lo reputino necessario;
- b) ogniqualvolta ne faccia richiesta motivata da almeno metà dei soci.

L'assemblea dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 14 - Maggioranze

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di ½ più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera virtualmente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento o sullo scioglimento dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti in prima convocazione e della maggioranza dei presenti in caso di seconda convocazione. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 ore dopo la prima.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 8 componenti compreso il Presidente,

da eleggersi tra i soci benemeriti e qualsiasi socio che ottenga la candidatura del 30 % dei votanti, e dura in carica 1 anno. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, che devono assolutamente far parte dei soci benemeriti e fissa le responsabilità ed i compiti degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. E' riconosciuto al Consiglio Direttivo la possibilità di cooptare altri membri fino ad un massimo di un 50% dei suoi componenti.

Art.16 - Convocazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 6 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la presidenza o ne facciano richiesta motivata la metà dei consiglieri. In assenza del Presidente, la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. La riunione del Consiglio Direttivo può essere convocata in maniera virtuale.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) redigere programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere il bilancio o il rendiconto economico;
- d) compilare i progetti per l'impiego dei residui del bilancio da sottoporre all'assemblea;
- e) formulare il regolamento interno relativo all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g) favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione;
- h) aprire conti correnti bancari intestati all'associazione;
- i) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- j) Redigere e rendere consultabili sul sito dell'Associazione i Verbali di Assemblea.

Art. 18 - Maggioranze

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art. 19 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza od impedimento del Presidente tutte le di lui funzioni e mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 20 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato in forma scritta.

Art. 21 - Segretario Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza. Egli è liberamente eleggibile anche tra i soci ordinari.

Art. 22 - Tesoriere Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato scritto del Consiglio Direttivo. Egli è liberamente eleggibile anche tra i soci ordinari.

Art. 23 - Scioglimento

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra

causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 24 – Radiazione

I membri del consiglio direttivo sono obbligati a presenziare a tutte le riunioni indette. In caso di assenza ingiustificata per almeno due riunioni consecutive e per inadempienza dei compiti assegnati potranno essere radiati dalla carica occupata dopo votazione del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 25 - Gratuità degli incarichi - Retribuibilità

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito; resta soltanto il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento di specifici mandati. Nel caso in cui uno o più componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionali a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività svolta per le cariche istituzionali.

Art.26 - Scioglimento

La decisione di scioglimento dell'associazione deve essere presa dall'assemblea alla presenza del 50% dei soci e con il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti in prima convocazione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

Art.27 - Destinazione del patrimonio

In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 14, comma II, sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto. Il patrimonio residuo dovrà essere destinato ad altro ente od associazione che per statuto persegua le medesime finalità o ai fini di pubblica utilità.

Art. 24 – Clausola compromissoria. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designato o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Como.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Como.

L'arbitrato avrà sede in Como, ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.